

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE N. 2/2003 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA SLOVACCA
del 30 aprile 2003**

che proroga il sistema di duplice controllo, istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea

(2003/478/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando quanto segue:

- (1) Il gruppo di contatto, di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra ⁽¹⁾, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito il 28 ottobre 2002 e ha concordato di raccomandare al Consiglio di associazione, istituito ai sensi dell'articolo 104 dell'accordo, la proroga, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea, del sistema di duplice controllo introdotto nel 1998 dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione ⁽²⁾, prorogato dalla decisione n. 1/1999 ⁽³⁾ per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999, dalla decisione n. 1/2000 ⁽⁴⁾ per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000, dalla decisione n. 1/2001 ⁽⁵⁾ per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2001 e dalla decisione n. 3/2002 ⁽⁶⁾ per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002.
- (2) Il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accolto questa raccomandazione,

DECIDE:

Articolo 1

Il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione resta applicabile per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea. Nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3 della decisione, i riferimenti al «periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002» sono sostituiti da riferimenti al «periodo compreso tra l'8 luglio 2003 e la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea».

Articolo 2

Sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione le merci inviate alla Comunità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 359 del 31.12.1994, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 13 del 19.1.1998, pag. 71.

⁽³⁾ GU L 36 del 10.2.1999, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 67 del 15.3.2000, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 6.2.2002, pag. 38.

⁽⁶⁾ GU L 166 del 25.6.2002, pag. 22.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 30 aprile 2003.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

G. PAPANDREOU
